



COMUNE DI ACI CASTELLO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Ordinanza n° 234 del 02/09/2021

Settore: SINDACO

Ufficio proponente: SINDACO

OGGETTO: MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. INDIVIDUAZIONE AREE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 1, CO. 5, DEL D.P.C.M. 14/01/2021 (ART. 11) E DEL D.P.C.M. 01/03/2021- ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE NEL BRACCIO DEL PORTO DI ACI CASTELLO E NELL'AREA SOTTOSTANTE LA VIA MARCONI MEGLIO CONOSCIUTA COME "SOTTO IL POZZO"-

IL SINDACO

Visto il D.L. 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19»;

Visto il D.L. 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il D.L. 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021"»;

Visto il Decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020»;

Visto il Decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale è stata costituita presso il

Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,

Vista l'Ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020, recante «Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested»;

Vista l'Ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;

Vista l'Ordinanza del Ministro della salute 14 febbraio 2021, recante Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;

Viste le Ordinanze del Ministro della salute 27 febbraio 2021;

Vista l'Ordinanza del Ministro della salute 27 agosto 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», con la quale la Sicilia viene classificata “zona gialla”;

Viste le Delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,

Vista la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni del regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID19 è stata valutata come spandemias in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il D.P.C.M. Del 14/01/2021;

Visto il DPCM del 02 marzo 2021;

Considerato che si rende necessario ed urgente evitare ogni forma di assembramento su area pubblica e violazioni degli obblighi di distanziamento sociali e di corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuali con maggiore attenzione nel fine settimana e, in particolare, nelle zone di assidua frequentazione, quale il braccio del porto di Aci Castello e l'area sottostante la Via Marconi meglio conosciuta come “sotto il pozzo”

Ritenuto urgente e inderogabile scongiurare pericoli di innalzamento dei contagi ed adottare, quindi, tutte le possibili azioni idonee a prevenire e contenere possibili incrementi dei soggetti contagiati in conseguenza della mancata osservanza delle misure e dei dispositivi di sicurezza da adottare;

Ravvisata pertanto l'opportunità di adottare in forma adeguata e proporzionale all'attuale situazione epidemiologica e in coerenza con la ratio che ispira i provvedimenti emergenziali richiamati, misure in grado di contrastare efficacemente la diffusione del Covid-19;

Considerato che nel braccio del porto di Aci Castello e nell'area sottostante la Via Marconi meglio conosciuta come “sotto il pozzo”, la circolazione pedonale e veicolare, pur se astrattamente consentiti dalla normativa nazionale e regionale, possono determinare maggiori fenomeni di concentrazione e aggregazione di persone che favoriscono per la loro naturale dinamicità un'attenuazione, anche involontaria, del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il distanziamento Interpersonale, sia del divieto di assembramento;

Richiamate, altresì, le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana vigenti Ritenute ai sensi dell'art. 50, co. 5, del D.Lgs. 267/2000 come del resto confermato dal Ministero dell'Interno con nota n. 15350/117/2/1 UIT.III-prot.Civ. del 20/10/2020 e successive, sussistente la competenza del Sindaci alla individuazione delle aree da sottoporre a chiusura al pubblico mediante l'adozione di un provvedimento d'urgenza al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate contenute nei predetti D.P.C.M.;

Rilevato che si è proceduto ad effettuare un corretto bilanciamento tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, ritenendo nel caso in specie, preminente l'interesse alla salute garantito costituzionalmente e bilanciando lo stesso, individuando luoghi e orari di intervento e modalità flessibili di attuazione collegate all'eccessivo affollamento nelle zone identificate;

Visto l'art.50 co. 5 del D.Lgs 267/2000 che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti "... quale rappresentante della comunità locale".

ORDINA

i giorni 3 – 4 – 5 settembre 2021 dalle ore 20,00 alle ore 06,00, per i motivi esplicitati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati, con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica e dei conseguenziali provvedimenti emergenziali in materia-ai sensi del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito in Legge n. 35/2020, il divieto di stazionamento il divieto di accesso e di transito pedonale sul braccio del porto di Aci Castello ed in Via del Porto nel tratto sottostante la Via Marconi meglio conosciuta come "sotto il Pozzo", inoltre sulla Via Marconi, all'ingresso della scala che adduce alla predetta area dovrà essere posizionato un transennamento con relativa segnaletica di divieto.

AVVERTE

Che i sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in Legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del Decreto Legge medesimo, ovvero dei Decreti e delle Ordinanze adottate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. 25 marzo, n.19 convertito in Legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR Sicilia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Regione.

La presente Ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio. La stessa diventa esecutiva il giorno successivo alla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 21-bis L 241/1990 e ss.mm.ii

Copia del presente provvedimento, sarà pubblicata sul sito web di questa Amministrazione e di essa viene trasmesso al Responsabile dell'UTC Area 4 de Comun di Aci Castello per la collocazione delle transenne e della segnaletica stradale, al Comando Polizia Locale di Aci Castello, alla Prefettura di Catania, alla Questura di Catania, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Catania; al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania; alla Capitaneria di Porto di Catania.

Aci Castello, 02/09/2021

IL SINDACO
SCANDURRA CARMELO / ArubaPEC S.p.A.